

|  |                                                                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                            |  |
|  | SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE PER ANNI 7                                                                          |  |
|  | DELL’AZIENDA DEMANIALE AGRO-ZOOTECNICA “CERRETO” IN COMUNE DI SAN                                                          |  |
|  | SEVERINO MARCHE                                                                                                            |  |
|  | N° di Rep.                                                                                                                 |  |
|  | L'anno _____ il giorno ( ) del mese di in una sala degli uffici della Unione                                               |  |
|  | Montana Potenza Esino Musone con sede in San Severino Marche, si sono costituiti:                                          |  |
|  | - il , nato a il e residente a , in                                                                                        |  |
|  | qualità di Responsabile del Servizio AA.FF. della Unione Montana Potenza Esino Musone                                      |  |
|  | C.F.: 01874330432;                                                                                                         |  |
|  | - Il Signor quale rappresentante della Federazione                                                                         |  |
|  | - Sezione                                                                                                                  |  |
|  | - Il Signor nato a il , e residente a in , in                                                                              |  |
|  | qualità di legale rappresentante/procuratore/capogruppo della con                                                          |  |
|  | sede in                                                                                                                    |  |
|  | P.IVA e CF: ;                                                                                                              |  |
|  | - Il Signor quale rappresentate della Federazione                                                                          |  |
|  | VISTI i seguenti provvedimenti legislativi relativi all’affidamento di beni demaniali in affitto o                         |  |
|  | in concessione amministrativa e alla gestione del Demanio Forestale Regionale delegato:                                    |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DGR n. 2115 del 06/08/1999</li> </ul>                                               |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L.R.6/2005</li> </ul>                                                               |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piano Forestale Regionale approvato con Deliberazione n.114 del 26/02/09</li> </ul> |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento Reg. 4/2015</li> </ul>                                                  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Legge 3/05/1982 n.203</li> </ul>                                                    |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 18/5/2001 n.228</li> </ul>                                                    |  |
|  | VISTI E CONSIDERATI                                                                                                        |  |
|  | Pagina n. 1 di 11                                                                                                          |  |

Protocollo 0045070 del 21-12-2018

i seguenti atti amministrativi ed istruttori relativi al procedimento di affidamento in concessione d’uso (per mezzo di contratto di affitto agrario) dei beni del Demanio Forestale Regionale delegato mediante selezione di proposte progettuali presentate sulla base dell’avviso pubblico:

- Delibera di Giunta dell’Unione n.89 del 09/11/2018
- Avviso pubblico pubblicato in data \_\_\_\_\_ in esecuzione della Determinazione del Settore Agricoltura e Foreste n.34/417 del 06/12/2018

DATO ATTO

Che le Organizzazioni professionali agricole provinciali garantiranno la presenza al momento del rilascio e della sottoscrizione per accettazione del presente contratto,

IN ESECUZIONE

della Determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste n.34/417 del 06/12/2018;

Tutto ciò premesso

Volendosi pertanto ora tradurre in atto pubblico amministrativo detta concessione, i predetti comparenti convengono e stipulano quanto appresso:

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**2) OGGETTO:** l’Unione Montana Potenza Esino Musone, come sopra rappresentata, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, come stabilito dall’art.6 del D.Lgs.

n.228/2001, concede a Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ P.IVA e CF: \_\_\_\_\_, che in appresso sarà

brevemente definito “Concessionario” , che accetta, il terreno in Comune di San Severino Marche con i fabbricati in località Cerreto nel così come di seguito definiti catastalmente:

| Comune         | foglio | p.lla | superficie |
|----------------|--------|-------|------------|
| <b>Terreni</b> |        |       |            |

|                    |     |                                                     |          |
|--------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| San Severino M.    | 175 | 7/p-9/p-10/p-11-13/p-14/p-15-16/p-17                | 17.7489  |
| San Severino M.    | 176 | 3/p-8/p-9/p-10/p-12/p-18/p-19/p-23-24/p-25/p        |          |
|                    |     | 28/p-29/p-30-33/p-34- 35/p-36/p -37/p-38/p          | 38.4508  |
|                    |     | 39-40/p-41/p-44/p-45/p-48-53/p-54/p                 |          |
| San Severino M.    | 177 | 3/p-4/p-7/p-12/p-17/p-18/p-23/p-24-26-27-29/p-31    | 21.3043  |
| San Severino M.    |     | 2/p-3/p-4/p-9/p-10/p-11/p-12-13/p-14/p-16/p-        |          |
|                    | 188 | 17/p-18/p-23/p-24/p-30-31-32/p (fabbricato escluso) | 26.5443  |
|                    |     | 35-36                                               |          |
| <b>Fabbricati:</b> |     |                                                     |          |
| San Severino M.    | 176 | 31/p                                                | 2470 mq  |
| San Severino M.    | 177 | 26                                                  | 473 mq   |
|                    |     | Totale superficie ettari                            | 104.0483 |

La superficie concessa pertanto di è ettari 104.0483 complessivi, identificata anche nella planimetria allegata.

La concessione del fabbricato adibito ad abitazione, sito in loc. Cappuccini n.30, Foglio 176 particella 31 del Comune di San Severino Marche, indicato in tabella, funzionale per una completa e razionale gestione dell'azienda agro-zootecnica, potrà essere formalizzata solo in seguito alla realizzazione degli interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 2016

**3) FINALITA':** Il concessionario deve destinare il fabbricato e i beni demaniali indicati all'art. 2 esclusivamente per l'esercizio delle tradizionali attività agro-silvo pastorali e ad attività complementari finalizzate alla valorizzazione delle produzioni territoriali, in attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale presentato in fase di gara e approvato dall'Unione Montana. Il concessionario è obbligato al pieno rispetto di quanto previsto nel Piano di Sviluppo Aziendale in ogni sua parte compreso il cronoprogramma. Il concessionario è obbligato a presentare alla Unione Montana – Servizio Demanio , entro il 31 gennaio di ogni anno, una

relazione illustrativa sulle attività svolte previste dal cronoprogramma e le eventuali ulteriori attività svolte. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di demanio e delle determinazioni in materia di godimento dei beni demaniali demanate dallo Stato, dalla Regione Marche e dalla Unione Montana. Il mancato rispetto degli impegni assunti nel Piano di Sviluppo Aziendale è causa di revoca della concessione.

**4) DURATA :** Salvo anticipata disdetta della Unione Montana o rinuncia del concessionario, ai sensi del successivo art. 12, la concessione ha la durata di anni sette , a decorrere dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, data in cui il presente contratto sarà automaticamente risolto senza obbligo di invio di disdetta dall'una all'altra parte.

**5) CANONE ANNUO:** Il canone annuo di concessione è stabilito in € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ euro) e deve essere corrisposto anticipatamente entro il 30 gennaio di ogni anno, la prima annualità sarà versata alla stipula del contratto con la seguente modalità: su c/c bancario intestato a Unione Montana Potenza Esino Musone IBAN: IT32 Y 03111 69150 000000011466 causale: canone concessione azienda demaniale "Cerreto" anno \_\_\_\_\_. Detto canone deve essere aggiornato con cadenza biennale in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie rilevata nell'anno precedente. Il mancato versamento del canone entro tre mesi dalla scadenza prevista è causa di revoca della concessione.

**6) CAUZIONE:** Si dà atto che il concessionario ha versato una cauzione dell'importo di € ..... (euro ..... ) pari ad un'annualità del canone, idoneo a coprire il rischio di mancato versamento del canone. La cauzione costituita in deposito in apposito fondo è infruttifera.

**7) POLIZZA ASSICURATIVA:** Si dà atto che il concessionario ha stipulato polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ con Agenzia di \_\_\_\_\_ contro danni agli immobili a favore della Regione Marche per tutta la durata della concessione e con un massimale pari a € 750.000,00 .

concessi nello stato di fatto in cui si trovano, quale risulta dal Verbale di Consegna da

concessionario l'obbligo e l'onere finanziario per adeguare l'immobile alle vigenti norme

concordati gli interventi di miglioramento, di addizione e di trasformazione dei terreni

nelle successive integrazioni approvate dalla Unione Montana, presentate dal

all'avviso Pubblico emanato con Determinazione del Responsabile del \_\_\_\_\_ e

Il Concessionario pertanto deve realizzare, nel periodo di durata del presente contratto,

esclusivamente gli interventi concordati come sopra specificato, per i quali lo scrivente

Il Concessionario può realizzare su propria iniziativa e a proprie spese i suddetti interventi

dandone preavviso alla Unione Montana almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori.

La realizzazione di tali interventi non potrà comportare oneri o indennità di sorta a carico

della Unione Montana, mentre l'Unione Montana non potrà pretendere aumento del

canone di affitto dovuto all'aumento di valore o di produttività dei terreni conseguenti alle

opere eseguite.

Ove per l'espletamento delle opere di cui sopra, si rendano necessari permessi, concessioni,

autorizzazioni, da parte della Pubblica Amministrazione e nel caso in cui sia possibile

ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle vigenti normative in materia, per l'esecuzione

delle opere stesse, il concessionario può provvedere direttamente a proporre le relative

istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione all'Unione Montana

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'Unione Montana, su propria iniziativa, può eseguire gli stessi interventi a proprie spese    |
| dandone preavviso all'affittuario almeno sessanta giorni prima. In questa circostanza affida i |
| Lavori nel rispetto della normativa vigente. Al termine della concessione le opere realizzate  |
| saranno acquisite dal patrimonio regionale. In caso di risoluzione del contratto di            |
| concessione prima della scadenza indicata all'art. 4, per sopravvenute esigenze                |
| dell'Amministrazione concedente o della Regione, la stessa rimborserà le spese sostenute       |
| per la ristrutturazione nel limite del valore delle opere realizzate dichiarato congruo dalla  |
| Unione Montana o dalla Regione e comunque per un importo massimo pari alle somme dei           |
| preventivi autorizzati.                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>9) CONDIZIONI GENERALI:</b> Sono a carico del concessionario tutti i lavori di ordinaria manutenzione, nessuno escluso od eccettuato. L'Unione Montana si riserva attraverso il proprio personale di effettuare le dovute verifiche volte ad accertare il rispetto delle condizioni prescritte. L'affittuario deve consentire in ogni momento l'accesso al personale dell'Unione Montana o da essa incaricati, nei beni oggetto di concessione.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le spese relative alla fornitura di acqua, illuminazione dei locali ed al loro riscaldamento sono a carico del concessionario che dovrà provvedere a volturare i relativi contratti.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sul fabbricato.

**10) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI:** Il concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e pubblica sicurezza e pertanto si obbliga espressamente a sollevare l'Unione Montana da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

Nei locali concessi è vietato tenere macchinari o materiale infiammabili. Il Concessionario esonera l'Unione Montana da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone, animali o cose derivanti da guasti, furti, cadute di materiale o da altra causa, nessuna esclusa o

l'inosservanza degli obblighi assunti con la presente concessione.

**11) CODICE DI COMPORTAMENTO DEL CONCESSIONARIO:** il concessionario è tenuto al

- rispettare le indicazioni della Unione Montana in ordine agli impegni presi dallo

- condurre i terreni secondo il Codice della Buona Pratica Agricola e secondo tutte le

– produrre la documentazione medico-sanitaria e le autorizzazioni previste dalla

- introdurre al pascolo un numero di capi animali, corrispondenti ad Unità Bovine

- condurre al pascolo i riproduttori maschi solo se in regola con le norme contenute

- mantenere in efficienza e non danneggiare le recinzioni esistenti e i cancelli, nonché

abbeveraggio. Verificandosi mancanza di acqua o di erba per il bestiame al pascolo, a

provvedere al rifornimento a proprie spese.

- impedire il pascolo nei boschi di nuova formazione, sottoposti a taglio, distrutti o

gravemente danneggiati da incendi, nonché in quelli troppo radi o deperienti.

- non abbandonare il bestimae o farlo custodire da pastori di età non idonea; è fatto
- divieto di provocare danni alle piante, usare armi da fuoco, introdurre cani in
- bandita, accenderre fuochi pericolosi e comunque provocare danni all’ambiente.
- in caso di eventi nefasti (morte per aggressione di animali selvatici, per sospetta
- malattia infettiva, ecc.) che coinvolgano animali al pascolo, nonché in caso di
- ritrovamento di carcasse di animali selvatici, qualunque sia la presunta causa di
- morte, il concessionario o suoi pastori o fiduciari, dovranno fare immediata
- segnalazione al Servizio Veterinario, direttamente o tramite l’Unione Montana;
- usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti; in caso di
- danneggiamento sarà, unitamente ai loro pastori, solidalmente responsabili dei
- danni arrecati;
- procedere dopo il pascolamento allo sfalcio conservativo delle aree concesse,
- consistente dello sfalcio delle essenze rifiutate e spandimento delle deiezioni
- mature secondo le norme vigenti;
- procedere con la ripulitura dei pascoli infestati da arbusti invadenti tramite
- taglio/estirpazione e trinciatura del materiale residuo in modo da recuperare
- superficie utile al pascolo;
- per i pascoli in zona pedemontana inferiori a 1000 di altitudine , il periodo di
- pascolamento degli animali è concesso per l’intero anno (DGRn.1387 del
- 14/11/2016)
- proteggere a proprie spese le colture dagli animali selvatici;
- intervenire immediatamente per segnalare e collaborare se richiesto nei lavori di
- spegnimento degli incendi per qualsiasi motivo sviluppatisi, dandone immediata
- informazione ai servizi competenti. Mancando a queste prescrizioni, come a quelle
- dei punti precedenti, il concessionario verserà alla Unione Montana il valore

concedente, senza esclusione delle altre penalità e sanzioni previste dalle leggi

- fare tutto quanto necessario ad assicurare il mantenimento ed il miglioramento dei

idonee per il mantenimento e il miglioramento del livello di fertilità e mettere in

- applicare sui terreni concessi tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale

- garantire a proprie spese la cura e la manutenzione delle siepi e delle piante

## 12) FACOLTA' DI REVOCA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA: L'Unione

previste dall'art.5 della L.203/82, nei seguenti casi:

nel presente contratto;

indicati all'art.3 della presente convenzione;

carico;

senza corrispettivo in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente a soggetti

ed alla sua conservazione e manutenzione;

|                                   |                                                                                                      |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Protocollo 0045070 del 21-12-2018 |                                                                                                      |  |
|                                   | f) Per la mancata o difforme realizzazione del Piano di sviluppo aziendale presentato                |  |
|                                   | in sede di richiesta del contratto e per il quale ha avuto assegnati i beni;                         |  |
|                                   | g) Nel caso previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 228/01, ovvero se il terreno                    |  |
|                                   | demaniale debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la                       |  |
|                                   | demanialità è posta. In tal caso l'Unione Montana dovrà dare un preavviso                            |  |
|                                   | all'affittuario non inferiore a sei mesi e pagare una indennità per le coltivazioni in               |  |
|                                   | corso che vadano perdute, stimate da un perito terzo dall'Ente.                                      |  |
|                                   | La pronuncia di decadenza sarà preceduta da diffida ad adempiere entro 30 giorni e sarà              |  |
|                                   | effettuata dalla Unione Montana tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In           |  |
|                                   | caso di revoca o rinuncia della concessione il concessionario non ha la possibilità di               |  |
|                                   | ripetibilità del canone di concessione già corrisposto per l'anno in corso.                          |  |
|                                   | <b>13) VARIAZIONI CONTRATTURALI:</b> la variazione della consistenza della superficie o della        |  |
|                                   | durata, della presente concessione può essere modificata su specifica richiesta del                  |  |
|                                   | concessionario su insindacabile giudizio dell'Ufficio preposto.                                      |  |
|                                   | <b>14) SPESE:</b> Sono a carico del Concessionario gli obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, |  |
|                                   | n.634, che disciplina l'imposta di registro. Le spese del presente atto e quelle di consegna e       |  |
|                                   | riconsegna dei beni concessi sono tutte a carico del concessionario.                                 |  |
|                                   | <b>15) NORMA DI RINVIO:</b> Gli atti sopra richiamati e tutto quanto altro presupposto in via        |  |
|                                   | amministrativa al presente contratto non si allega al presente atto, ma si intende                   |  |
|                                   | integralmente richiamato e fa parte integrante del presente atto e le parti dichiarano di            |  |
|                                   | conoscerli ed accettarli. Le parti si danno atto che per tutto quanto non previsto dal               |  |
|                                   | presente atto si applicano le disposizioni in materia di contratti agrari e specificamente la L.     |  |
|                                   | 11/1971, la L. 203/1982 ed il D. Lgs. 228/2001.                                                      |  |
|                                   | <b>16) ASSISTENZA:</b> Al presente atto hanno preso parte, ai fini di cui all'art. 45 della l.       |  |
|                                   | 203/1982 e all'art. 23 della L.11/1971 le rispettive Organizzazione Sindacali, le quali, avendo      |  |
|                                   |                                                                                                      |  |
|                                   | Pagina n. 10 di 11                                                                                   |  |

a tutte le pattuizioni del presente atto, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia

PER L'UNIONE MONTANA

UFFICIO GESTIONE FORESTE DEMANIALI

\*\*\*\*\*

.....

## L'ORGANIZZAZIONE

SINDACALE

.....

.....

approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Articoli 8-9-11-12-15-16

PER L'UNIONE MONTANA

## IL CONCESSIONARIO

UFFICIO GESTIONE FORESTE DEMANIALI

.....

(\_\_\_\_\_)

.....

## L'ORGANIZZAZIONE

## L'ORGANIZZAZIONE

SINDACALE

SINDACALE

.....

.....